



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2035

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. LUIGI FRATICELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1507 del 12 novembre 2020 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi, del Sig. Luigi Fraticelli, nato a Massignano (AP) il 9 dicembre 1943;

VISTE le comunicazioni del 13 luglio 2021 (prot. n. 48276 del 14 luglio 2021), 15 aprile 2022 (prot. n. 27108 di pari data), 23 maggio 2022 (prot. n. 34627 di pari data), 21 giugno 2022 (prot. n. 41388 di pari data), 6 e 8 luglio 2022 (rispettivamente, e prot. nn. 44298 e 44930 di pari data) con cui l'Organismo provvedeva ad acquisire elementi informativi relativi al Sig. Luigi Fraticelli;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 12 luglio 2022 (prot. n. 45585 di pari data) con la quale l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Ufficio Vigilanza Albo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Luigi Fraticelli, consulente finanziario autonomo;

VISTA la nota del 26 agosto 2022 (prot. n. 54755/22), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Luigi Fraticelli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, per non aver ottemperato, entro il termine normativamente previsto, all'obbligo di comunicazione della variazione degli estremi identificativi della polizza assicurativa;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Luigi Fraticelli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 12 ottobre 2022 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Luigi Fraticelli e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Luigi Fraticelli la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *c)* del Regolamento Intermediari l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 2, del Regolamento Intermediari;
- con riguardo alla gravità dell'illecito accertato assumono rilievo le seguenti circostanze:
 - l'omessa comunicazione degli estremi della nuova polizza assicurativa, rimasta tale anche a seguito dei solleciti ricevuti, ha determinato intralci e ritardi nell'azione di vigilanza e controllo dell'Organismo, divenendo inoltre causa dell'attivazione di un conseguente procedimento a carico del consulente - che non sarebbe stato altrimenti necessario avviare - diretto alla cancellazione per la presunta perdita dei requisiti patrimoniali;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun precedente a carico del consulente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile al Sig. Luigi Fraticelli a titolo di colpa;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Luigi Fraticelli, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Luigi Fraticelli, nato a Massignano (AP), il 9 dicembre 1943, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, l. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino